



IRES PREMIALE

INQUADRAMENTO SISTEMATICO E FRAMEWORK NORMATIVO

Convegno FISCO MEETING 2026

Torino, 27 marzo 2026 – Centro Congressi Unione Industriali

Relatore: Piera Braja


ASPETTI GENERALI

IRES PREMIALE → Misura di Agevolazione Tributaria per Società ed Enti


Introdotta con la **Legge di Bilancio 2025** (Legge 30 dicembre 2024, n.207, art.1, commi da 436 a 444)

A

 **Riduzione aliquota IRES**




B

 **Base Imponibile**

- ✓ **Reddito d'impresa** dichiarato per il **periodo d'imposta 2025** (periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2024)
- ✓ Modello SC Redditi 2026

C

 **Condizioni simultanee di accesso**

- ✓ **Patrimonializzazione** della società: accantonamento 80% utile dell'esercizio 2024 a riserva
- ✓ Realizzazione di **investimenti in beni rilevanti** (transizione 4.0 e 5.0) nel biennio successivo
- ✓ **Incremento occupazionale**

INQUADRAMENTO SISTEMATICO (1/3)

Legge 31 dicembre 2024 n. 207, Art.1, c. 436



«In attesa dell'attuazione dei principi e criteri direttivi dell'art.6, comma 1, lett. a) della Legge 9 agosto 2023, n.111 (N.d.R. Delega al Governo per la Riforma fiscale) **per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024, il reddito d'impresa dichiarato dalle società e dagli enti di cui all'articolo 73, comma 1, lettere a), b) e d), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, può essere assoggettato all'aliquota di cui all'articolo 77 del medesimo testo unico ridotta di 4 punti percentuali, al ricorrere di entrambe le seguenti condizioni: ...** «



Misura temporanea

- ✓ Applicabile al **solo periodo d'imposta 2025** (rectius: al periodo successivo a quello in corso al 31.12.2024).



Anticipazione della riforma fiscale

- ✓ **In attesa dell'attuazione** dei principi e criteri direttivi della Legge Delega (L. 9 agosto 2023, n. 111).



Intervento sistematico

- ✓ Primo passo **verso un modello strutturale** di tassazione differenziata (IRES "duale").

INQUADRAMENTO SISTEMATICO (2/3)

Legge 9 agosto 2023 (Delega al Governo per la Riforma fiscale)

Principi e criteri direttivi per la revisione del sistema di imposizione sui redditi delle società e degli enti

- art. 6, c.1, lett. a)

a) **riduzione dell'aliquota dell'IRES** nel caso in cui sia impiegata in **investimenti**, con particolare riferimento a quelli **qualificati**, **o** anche in **nuove assunzioni** ovvero in **schemi stabili di partecipazione dei dipendenti agli utili** una somma corrispondente, in tutto o in parte, al reddito entro i due periodi d'imposta successivi alla sua produzione. La riduzione non si applica al reddito corrispondente agli utili che, nel predetto biennio, sono distribuiti o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'attività d'impresa. La distribuzione degli utili stessi si presume avvenuta qualora sia accertata l'esistenza di componenti reddituali positivi non contabilizzati o di componenti negativi inesistenti; **coordinamento di tale disciplina con le altre disposizioni in materia di reddito d'impresa»**



Relazione
Illustrativa
della Legge
Delega

Competitività e Attrattività

Competitività **delle imprese** e attrattività **del sistema economico italiano**

Occupazione

Incremento base occupazionale

Crescita Economica

Crescita economica (**investimenti qualificati**)

Patrimonializzazione

Patrimonializzazione **delle imprese**

INQUADRAMENTO SISTEMATICO (3/3)

LEGGE DELEGA – art.6, c.1, lett.a)



Introduzione a regime di una cosiddetta “**IRES DUALE**”
ossia di un sistema strutturale a “doppia aliquota IRES”

Aliquota IRES Ordinaria

Art. 77 TUIR

Aliquota IRES Ridotta

Aliquota coerente con il framework OCSE – Pillar 2
(Global Minimum Tax – 15%) - Direttiva UE
14.12.2022, n.2523 - D.Lgs.27.12.2023, n.209

Condizioni di accesso all'aliquota ridotta

Reinvestimento degli utili

Impiego in **attività produttive qualificate**: investimenti qualificati, nuove assunzioni, schemi di partecipazione dei dipendenti agli utili.

Finestra temporale

Impiego **entro i due periodi d'imposta** successivi alla produzione del reddito.

Assenza di distribuzione

Nessuna distribuzione o destinazione a finalità estranee all'esercizio d'impresa nel biennio.

Coordinamento normativo

Coordinamento con le altre disposizioni in materia di reddito d'impresa.

RIFORMA FISCALE E NORMATIVA ATTUATIVA (1/2)



D.Lgs. 30.12.2023, n.16

- Abolizione dell'ACE dal 2024
- Disposta anche in previsione dell'attuazione della nuova Ires Duale

D.Lgs. 13.12.2024, n.192

- Attuazione del primo modulo della riforma Irpef e IRES
- Disciplina di molte delle fattispecie dell'art.6 della Legge Delega in materia di IRES
- MANCATA ATTUAZIONE DELL'IRES DUALE di cui all'Art.6, lett a)

Legge di bilancio 2025 – L.31.12.2024, n.207

- **IRES PREMIALE**
- Misura «prototipale» o «anticipatoria» di successive agevolazioni di natura **permanente** a fronte di comportamenti virtuosi delle società contribuenti in materia di rafforzamento dell'apparato produttivo e di patrimonializzazione

RIFORMA FISCALE E NORMATIVA ATTUATIVA (2/2)



Ulteriori norme di contesto per l'inquadramento dell'IRES Premiale

D.Lgs. 27.12.2023, n.209

- Disciplina della **Global Minimum Tax**
- Riconoscimento **effetto premiale agli investimenti in immobilizzazioni materiali e spese salariali**
- Utilizzo come indicatori di attività sostanziali meritevoli
- Investimenti reali, personale qualificato e altre evidenze di sostanza economica consentono di computare tali benefici nel calcolo dell'ETR. Il D.M. 11.10.2024 contiene le disposizioni applicative per la riduzione da attività economica sostanziale c.d. SBIE
- Analogia di contesto con l'agevolazione IRES per la premialità riconosciuta agli investimenti qualificati

Legge di bilancio 2025 – L.31.12.2024, n.207

- **Proroga al 2027 dell'incentivo per le nuove assunzioni**
- Ispirazione ai principi e criteri direttivi della Legge delega: Misura originariamente prevista dall'art.4 del D.Lgs.30.12.2023, n.216, sempre di attuazione della Legge Delega
- Contigua all'IRES premiale e richiamata nel comma 437 della normativa primaria sull'IRES premiale

RICHIAMO A PRECEDENTI NORMATIVI: la Mini-IRES

La nuova IRES PREMIALE, come pure l'IRES DUALE prevista dalla Legge Delega, riecheggiano per alcuni aspetti altre agevolazioni introdotte in anni recenti, in particolare la c.d. **Mini-IRES, introdotta dall'art. 1, commi da 28 a 34, Legge 30 dicembre 2018, n. 145 ("Legge di bilancio 2019")**.



1 Tassazione ridotta degli utili reinvestiti

La Mini-IRES - in sostituzione dell'ACE e del c.d.superammortamento - prevedeva una tassazione ridotta degli utili reinvestiti per l'acquisizione di beni materiali strumentali e/o per l'incremento dell'occupazione.

3 Abrogazione prima dell'applicazione

Tale misura è stata modificata per eccessiva difficoltà applicativa con l'art.2 del D.L. 34/2019 e venne poi definitivamente abrogata - L.160/2019, art.1, c.287 - ancor prima di essere applicata, lasciando spazio al ritorno dell'ACE fino alla sua definitiva abrogazione dal 2024.

2 Riduzione di nove punti percentuali

Consisteva nella tassazione agevolata, con una **riduzione di nove punti percentuali** dell'aliquota IRES, della parte di reddito corrispondente al minore tra: (i) l'ammontare di **utili accantonati a riserve** disponibili e (ii) la somma degli **investimenti in beni materiali nuovi e incremento occupazionale**.

4 Complessità del calcolo

La natura particolarmente complessa del calcolo, infatti, aveva attirato le critiche degli operatori, portando così a un revirement da parte del legislatore.

CONFRONTO SISTEMATICO

IRES PREMIALE e IRES DUALE



Analogie e differenze tra la misura temporanea (L. 207/2024) e il regime strutturale previsto dalla Legge Delega



Aspetti fondamentali in comune

- ✓ Finalità di rafforzamento della competitività, di stimolo alla patrimonializzazione e di incentivo al mantenimento e all'accrescimento dei livelli occupazionali
- ✓ Natura della misura agevolativa: Riduzione aliquota impositiva IRES
- ✓ Aliquota agevolata: misura in coerenza con la GMT, tenendo anche in considerazione la differenza fra le aliquote nominali di tassazione e l'aliquota effettiva
- ✓ Prospettiva forward looking: differimento temporale tra beneficio fiscale e soddisfacimento dei requisiti – Nuovo approccio, volto a stimolare in modo più incisivo le imprese ad attuare gli investimenti e le misure previste per non perdere un beneficio già acquisito



Aspetti differenziali

- × Legge 207/2024: criteri applicativi → Legge Delega: principi e criteri direttivi
- × Accantonamento preventivo degli utili a riserva → Divieto di distribuzione degli utili
- × Investimenti «rilevanti» → Investimenti «qualificati»
- × Coesistenza del requisito dell'incremento occupazionale con le altre condizioni
- × Regime di cumulabilità con altre agevolazioni

IRES PREMIALE - FRAMEWORK NORMATIVO ATTUALE



LEGGE DELEGA per l'attuazione della Riforma Fiscale – Legge 9 agosto 2023, n.111, art.6, lett.a).

D.M. 8.8.2025 e Relazione Illustrativa

- ✓ attuazione
- ✓ coordinamento con altre norme
- ✓ modalità di recupero nei casi di decadenza dal beneficio

Modello Redditi 2026 e relative Istruzioni per la compilazione

- ✓ Sezione Novità del Modello: *”Agevolazione IRES premiale. Nel frontespizio e nei quadri RF, RN, GN, GC, PN, RH, RL, RS, CP e RX è stata gestita l’agevolazione c.d. “IRES premiale», la quale prevede, per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024, la riduzione dell’aliquota IRES dal 24 al 20 per cento, per i soggetti e alle condizioni indicate nella norma».*

Legge 31 dicembre 2024, n.207, art. 1, co. 436-444 – Legge di Bilancio 2025

Ris. n. 57/E del 17 ottobre 2025 dell’Agenzia delle Entrate

- ✓ Istituzione dei codici tributo per versamenti IRES con aliquota ridotta a mezzo F24

CONCLUSIONE



- **IRES premiale: Misura non esente da complessità ma suscettibile, ove posta a regime, di supportare le imprese nei percorsi di potenziamento, efficientamento e digitalizzazione del sistema produttivo, ove coordinata con le altre misure agevolative.**

- **Limiti nella logica dell'agevolazione:**

- ❖ Accantonamento utili → non premia l'obiettivo di **patrimonializzazione** sul medio-lungo termine
- ❖ **Asimmetria** tra la commisurazione dell'agevolazione al **reddito imponibile** e il riferimento all'**utile** come parametro per determinarne la spettanza (sia in quanto misura degli investimenti, sia in quanto risorse proprie da accantonare). In particolare, in fase applicativa, eventuali scostamenti significativi fra utile e reddito imponibile possono generare distorsioni applicative.

- **Complessità applicativa** sia in **fase iniziale** di riconoscimento dell'agevolazione, sia nella successiva **fase di monitoraggio**, in particolare:

- Cumulabilità** e rapporto con le altre agevolazioni
- Limiti quantitativi di fruizione** dell'agevolazione (rapporto fra beneficio tributario e costo dell'investimento)
- Applicazione nell'ambito dei **gruppi** (requisito occupazionale / consolidato fiscale)



www.odcec.torino.it

www.linkedin.com/company/odcec-torino/

www.youtube.com/channel/UCBUHnLEOEHA6YY-MLr8vG8A/videos